



COMUNE DI CHIARI  
Provincia di Brescia  
Piazza Martiri della Libertà 26, 25032 Chiari  
[www.comune.chiari.brescia.it](http://www.comune.chiari.brescia.it)



**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**  
**PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI**  
**PRIORITARIAMENTE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA E LA**  
**CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO**

## Indice generale

<b>PREMESSE.....</b>	
<b>Capo 1 – CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO.....</b>	
Art. 1. Presupposti normativi.....	3
Art. 2. Oggetto dell'accreditamento.....	4
Art. 3. Durata dell'accreditamento.....	4
<b>Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	
Art. 4. Soggetti ammessi.....	4
Art. 5. Requisiti di ordine generale.....	5
Art. 6. Requisiti speciali.....	5
6.1.Requisiti di idoneità professionale.....	5
6.2.Requisiti di capacità economico finanziaria.....	5
6.3.Requisiti di capacità tecnico professionale.....	5
<b>Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....</b>	
Art. 7. Assunzione di responsabilità.....	5
Art. 8. Presentazione dell'istanza e termini.....	5
8.1 Sottoscrizione degli atti.....	6
Art. 9. Documentazione amministrativa.....	6
Art. 10. Documentazione tecnica.....	6
Art. 11. Documentazione economica.....	6
<b>Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE.....</b>	
Art. 12. Tempistiche relative all'istruttoria.....	7
12.1 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali.....	7
12.2 Soccorso istruttorio.....	7
12.3 Procedimento relativo al soccorso istruttorio.....	7

Art. 13. Analisi della documentazione.....	7
Art. 14. Rigetto dell'istanza.....	7
<b>Capo 5 – STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO.....</b>	
Art. 15 Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento.....	8
Art. 16. Emissione dei singoli ordinativi di servizio.....	8
<b>Capo 6 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI.....</b>	
Art. 17. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile.....	8
Art. 18. Controversie.....	9
18.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente.....	9
18.2 Controversie in materia contrattuale.....	9
Art. 19. Altre disposizioni e informazioni.....	9
19.1 Computo dei termini.....	9
19.2 Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 20. Allegati.....	9

## **PREMESSE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In attuazione di quanto previsto dal Piano Locale per l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà 2018/2020, approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest.

### **RENDO NOTO**

Che con il presente Avviso è avviata una procedura di accreditamento per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione dei servizi da prestarsi prioritariamente a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest mediante voucher per il periodo 20.11.2019/31.12.2020 e in ogni caso fino alla utilizzazione delle risorse assegnate all'ambito. Il sistema di accreditamento potrà in ogni caso essere oggetto di rinnovo. Resta ferma la facoltà di avvalersi dei soggetti accreditati per le medesime prestazioni accreditabili per cittadini in situazioni di bisogno residenti nel medesimo ambito distrettuale, ancorché non beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito di eventuali altri budget disponibili.

Ai fini della presente procedura di accreditamento il Comune Chiari (*Amministrazione Procedente*) assume il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona di cui alla Legge n. 328/2000 dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest (comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccfranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urigo d'Oglio); ad esso spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati, la stipula del patto di accreditamento ed i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni a favore dei soggetti accreditati. La stipula dei contratti attuativi (*Ordinativi di Servizio*) e la gestione del rapporto progettuale con i soggetti accreditati sono invece in capo ai singoli Comuni dell'ambito distrettuale, dei quali fa parte anche il Comune di Chiari, il quale agirà dunque nelle due vesti qui indicate (*Amministrazioni Contraenti*).

CUP attribuito al progetto: D11H18000110001.

### **Capo 1 – CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO**

#### **Art. 1. Presupposti normativi**

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- D. Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”
- D.M del 15 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”
- Dgr n. 662/2018 di Regione Lombardia “Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali”
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018 di Regiona Lombardia “Programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà”.

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell’estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L’accreditamento, quale titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale.

### **Art. 2. Oggetto dell’accreditamento**

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un **Elenco Unico di ambito** di fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali a seguito dell’analisi preliminare da parte del servizio sociale d’ambito emergano bisogni complessi, fatta salva la facoltà di attivare i servizi anche a soggetti i quali, ancorché in situazione di disagio, non siano beneficiari della misura.

Il tutto come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei cittadini e delle famiglie in relazione all’operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all’albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

### **Art. 3. Durata dell’accreditamento**

Il sistema di accreditamento decorre dalla stipula del relativo patto, il quale spirerà il 31.12.2020. Esso potrà essere oggetto di rinnovo qualora gli interventi previsti dal presente avviso siamo rifinanziati, fermi restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l’ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio.

## **Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 4. Soggetti ammessi**

Possono partecipare e richiedere l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (ivi compresi quindi i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi);
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) associazioni e altri moduli aggregativi previsti dal codice del terzo settore o dal codice civile.

Al fine di agevolare la scelta dei cittadini e non ingenerare in essi confusione, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo.

### **Art. 5. Requisiti di ordine generale**

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Sono altresì esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- che, ai sensi della Legge n. 383/2001, si siano avvalse dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione;

### **Art. 6. Requisiti speciali**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

#### **6.1. Requisiti di idoneità professionale**

- a) **Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per categoria coerente all'oggetto dell'appalto, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. In considerazione della specificità dei servizi detto requisito non è richiesto per gli operatori economici per i quali la normativa primaria **non richieda l'iscrizione nel registro delle imprese medesimo**.

#### **6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria**

Non previsti

#### **6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale**

Gli operatori economici devono aver eseguito, nel triennio 2016 – 2018, servizi analoghi a quelli indicati nell'art. 5 del capitolato prestazionale, limitatamente ai servizi per i quali s'intendono accreditare.

## **Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

### **Art. 7. Assunzione di responsabilità**

La presentazione dell'istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'accreditamento remunerativo e tale da consentire l'esecuzione dei servizi;

### **Art. 8. Presentazione dell'istanza e termini**

Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l'istanza potrà pervenire al Comune di Chiari, Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi.

Il Comune di Chiari, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati gli operatori economici richiedenti in possesso dei prescritti requisiti.

In fase di prima applicazione, le iscrizioni all'albo dei soggetti accreditati avverranno entro il **30 novembre 2019 (le domande di accreditamento dovranno pervenire entro il 20 novembre 2019)**. Successivamente le istanze saranno istruite entro il termine massimo di giorni 60.

L'istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico firmato digitalmente, da inviarsi come allegato in un unico invio mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [comunedichiari@legalmail.it](mailto:comunedichiari@legalmail.it).

#### **8.1 Sottoscrizione degli atti**

Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, fatto salvo l'eccezionale caso in cui i documenti non saranno depositati in formato elettronico.

Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputata al legale rappresentante.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l'allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

#### **Art. 9. Documentazione amministrativa**

Gli operatori economici per poter essere accreditati sono tenuti a presentare, nei termini indicati al precedente punto idonea domanda di partecipazione, con dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal presente avviso, e con l'indicazione per quali servizi l'operatore intende accreditarsi.

#### **Art. 10. Documentazione tecnica**

Gli operatori economici devono presentare, nei termini indicati ai punti precedenti, copia della Carta dei Servizi che contenga i parametri minimi previsti dal capitolato prestazionale.

La carta dei servizi costituirà il "documento di presentazione" dell'operatore economico, sulla base della quale i beneficiari del voucher potranno individuare il fornitore del quale vogliono avvalersi per il soddisfacimento dei propri bisogni assistenziali. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo, e saranno accreditati tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 11. Documentazione economica**

Non è richiesta la formulazione di un'offerta economica, in quanto i costi sono fissati dall'Ente precedente, come meglio definiti nell'allegato capitolato prestazionale. Detti prezzi sono fissi ed immodificabili per tutto il periodo di accreditamento, o comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell'importo adottato dall'ente precedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all'elenco dei soggetti accreditati per la prestazione il cui prezzo è oggetto di modifica. Con la sola presentazione dell'istanza il Fornitore accetta detti prezzi, poiché ritenuti idonei e sufficienti alla remunerazione delle prestazioni svolte.

## **Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE**

### **Art. 12. Tempistiche relative all'istruttoria**

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempistica entro la quale, in caso di completezza dell'istanza e di sussistenza dei requisiti, sarà adottato il provvedimento di iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati.

#### **12.1 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali**

Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

#### **12.2 Soccorso istruttorio**

Fuori dai casi sopra richiamati, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate da debita sottoscrizione del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

#### **12.3 Procedimento relativo al soccorso istruttorio**

Prima di procedere al rigetto dell'istanza l'ente capofila per una delle cause di cui sopra assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti comporta l'ammissione dell'offerente; è rigettata l'istanza dell'operatore economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

### **Art. 13. Analisi della documentazione**

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione della documentazione tecnica. Accertato il possesso dei requisiti e la completezza della carta dei servizi, egli procederà all'iscrizione dell'operatore economico nel registro dei soggetti accreditati.

### **Art. 14. Rigetto dell'istanza**

In caso di rigetto dell'istanza per carenza di elementi formali dell'istanza o della carta dei servizi, è facoltà dell'operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso.

In caso di rigetto dell'istanza per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

## **Capo 5 – STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI DI SERVIZIO**

### **Art. 15 Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente precedente con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di accreditamento e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura;
- c) a depositare presso l'ente precedente le spese per il perfezionamento del patto di accreditamento (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo.
- d) a depositare presso l'ente precedente la versione finale della propria Carta dei servizi, laddove oggetto di integrazione rispetto a quella già presentata a corredo dell'istanza;

### **Art. 16. Emissione dei singoli ordinativi di servizio**

Una volta perfezionato il patto di accreditamento l'ente precedente sarà legittimato ad emettere gli ordinativi di servizio, ed i fornitori individuati saranno obbligati, entro il termine prescritto dal singolo ordinativo di servizio, ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

## **Capo 6 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI**

### **Art. 17. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile**

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l'ente precedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del presente Documento o dai documenti allegati, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che l'Ente precedente non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

## **Art. 18. Controversie**

### **18.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia.

### **18.2 Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario se non risolte sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

## **Art. 19. Altre disposizioni e informazioni**

### **19.1 Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti dell'avviso, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **19.2 Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è il Comune di Chiari.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Chiari saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chiari.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.chiari.brescia.it](http://www.comune.chiari.brescia.it).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO: LTA Srl

P.IVA: 1424331100

Via/Piazza: Vicoletto delle Palle, 25

CAP: 00186

Comune: Roma

Nominativo DPO Incaricato: Dott. Luigi Recupero

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Chiari in P.zza Martiri della Libertà, 26 – 25032 CHIARI (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale [dpo@comune.chiari.brescia.it](mailto:dpo@comune.chiari.brescia.it).

## **Art. 20. Allegati**

- Capitolato prestazionale
- Schema di patto di accreditamento
- Modello A – richiesta iscrizione elenco fornitori accreditati

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Rosa Simoni